

**TRIBUNALE DI ROMA**

III° Sezione Civile – Giudice Dott. Luigi Guariniello

R.G. 16440/2024

*CTU Dott. Carlo Gandolfi*

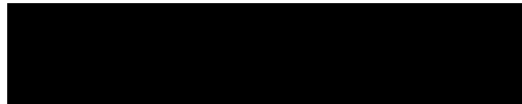
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

Sezione III° Esecuzioni Mobiliari

**GIUDICE RELATORE**

**Dott. Luigi GUARINIELLO**

**NRG 16440/2024**



**contro**



**Consulenza Tecnica d'Ufficio**

C.T.U. Dott. CARLO GANDOLFI

**09 Febbraio 2026**





## 1 RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA

Il Giudice Istruttore, con provvedimento del 22/01/2025, nominava lo scrivente in qualità di CTU, rinviando all'udienza del 22/09/2025 per l'accettazione dell'incarico ed il giuramento di rito.

A tale data, lo scrivente accettava l'incarico con giuramento di rito ed il Giudice stabiliva la data di inizio delle operazioni peritali per il giorno 14/10/2025 alle ore 16.00, in Roma, Piazzale di Porta Pia 121, formulando i seguenti quesiti:

***“Sulla scorta degli atti del presente procedimento e previo esperimento del tentativo di conciliazione tra le parti, il C.t.u. accerti il valore delle quote sociali pignorate, sia al momento della notificazione dell'atto di pignoramento, sia al momento del compimento dell'accertamento richiesto, previa verifica dell'esistenza, o meno, di clausole statutarie recanti vincoli alla circolazione delle suddette quote sociali”.***

Il Giudice fissava inoltre i seguenti termini: entro 120 giorni a decorrere dall'inizio delle operazioni peritali, per il deposito della relazione preliminare, quindi entro il 11/02/2026, entro successivi 30 giorni alle Parti per l'invio delle Osservazioni ed entro ulteriore termine di 30 giorni al CTU per il deposito telematico della relazione finale, stabilendo la data del 13/04/2026 per la prossima udienza.

In data 22/09/2025, lo scrivente CTU inviava via e-mail, una richiesta sia al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Donzelli Editore Srl e sia all'Agenzia delle Entrate, per acquisire la documentazione contabile e fiscale della Società Donzelli Editore a r.l.

In data 24/09/2025, la Donzelli Editore Srl inviava per e-mail una prima parte della documentazione richiesta, ovvero: i Bilanci depositati



2022, 2023 e 2024, con verbale approvazione del bilancio 2024, le relative situazioni contabile sia al 30/09 che al 31/12 di ciascun anno, gli estratti conto bancari di [REDACTED] di [REDACTED] al 30/09/2024 e al 31/12/2024, stampa partitari contabili 2022, 2023 e 2024, proposta di contratto di locazione beni mobili, Statuto, Atto costitutivo e visura della società al 2025, copia del cassetto fiscale per il versamento delle imposta dal 2022 al 2025, file in excel per gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, file in excel del magazzino al 2024, copia del libro giornale al 2024, Durc INAIL dichiarante la regolarità della posizione della Donzelli Editore Srl verso l'Inail e l'Inps.

Successivamente, la Donzelli Editore Srl inviava la seguente ulteriore documentazione contabile richiesta: situazione contabile al 30/06/2025 e al 30/09/2025 con previsionale di tutto il 2025.

In data 14/10/2025, all'inizio delle operazioni peritali, erano presenti [REDACTED], in sostituzione [REDACTED], in qualità di legale per Parte creditrice, oltre lo scrivente, mentre per Parte debitrice non si presentava nessuno, come da copia del verbale in *Allegato "A"*.

## 2 DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Stante la carenza in atti della documentazione contabile necessaria per procedere alle stime richieste; nel rispetto dell'autorizzazione del G.I., questo Consulente dopo aver visionato tutta la documentazione richiesta ha utilizzato la seguente documentazione contabile e fiscale della Donzelli Editore Srl:

- Statuto, atto costitutivo e visura societaria alla data del 25.06.25 (*Allegati B, C e D*);



- Bilanci depositati del 2023 e del 2024 (*Allegati E1, E2*);
- La situazione contabile per gli anni 2023, 2024 (*Allegati F1, F2*);
- Situazione contabile al 30.09.2025 (*All. F3*);
- Prospetto previsionale del 2025 (*All. F4*).

### 3 ANALISI DEI QUESITI

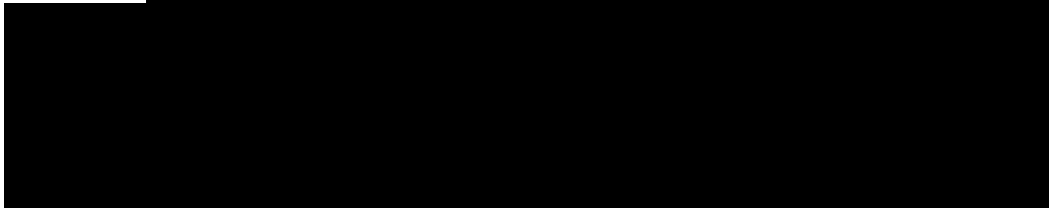
I quesiti indicati dall'Ill.mo Giudice Istruttore, sono i seguenti:

*“Sulla scorta degli atti del presente procedimento e previo esperimento del tentativo di conciliazione tra le parti, il C.t.u. accerti il valore delle quote sociali pignorate, sia al momento della notificazione dell'atto di pignoramento, sia al momento del compimento dell'accertamento richiesto, previa verifica dell'esistenza, o meno, di clausole statutarie recanti vincoli alla circolazione delle suddette quote sociali”.*

Con riferimento alla Società Donzelli Editore a r.l. (REA: RM – 760480 - Codice Fiscale 04355001001), si rileva quanto segue:

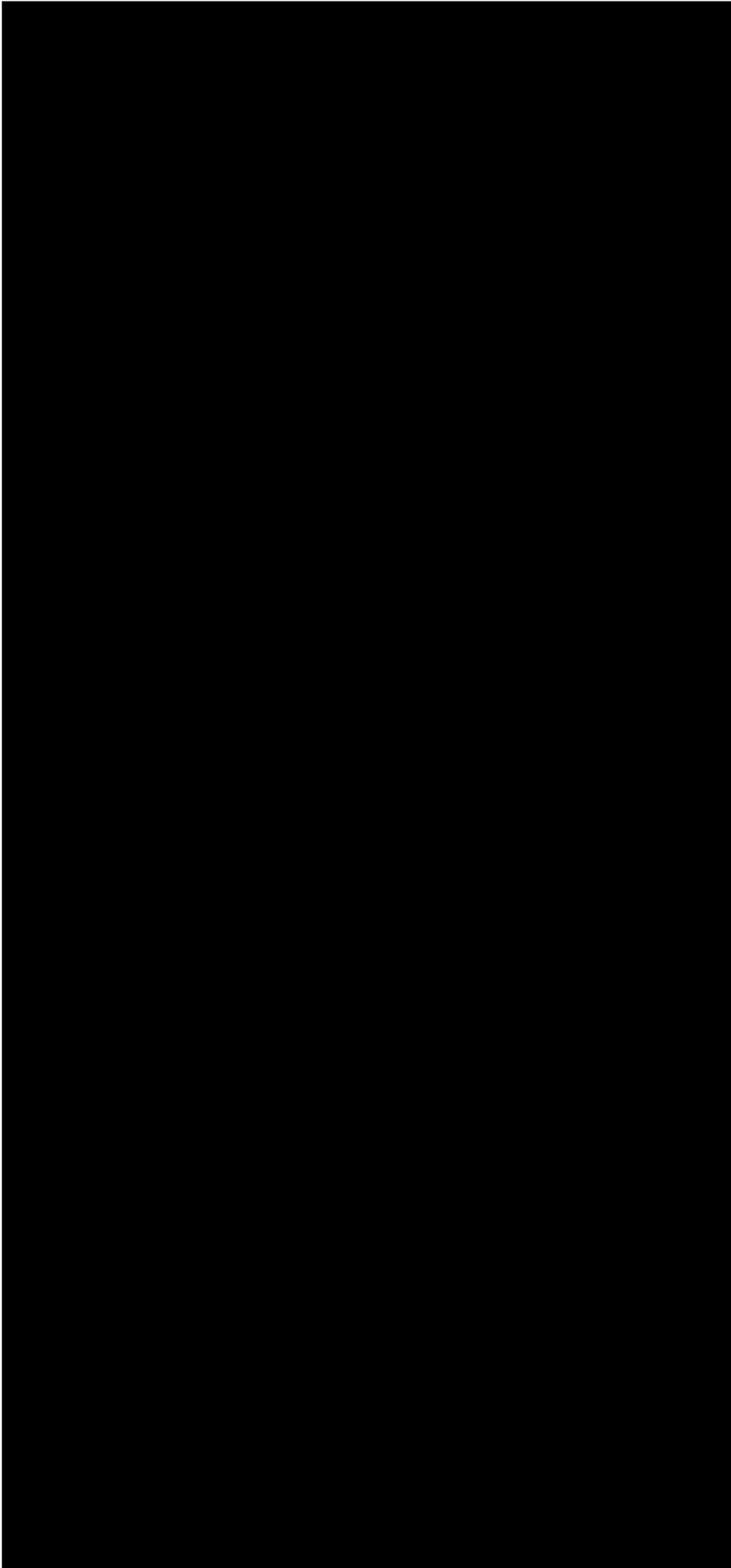
Tale Società risulta costituita il 18 luglio 1992, come indicato sia nell'atto costitutivo che nella visura aggiornata al 25/06/2025 (v. *All.ti C e D*); ed ha come oggetto sociale *l'editoria, il commercio e la distribuzione di libri, riviste, periodici, dispense* (v. art.3 dello statuto *All. B*).

Il Consiglio di Amministrazione risulta composto dai seguenti membri:



Il Capitale sociale dichiarato è pari ad Euro 1.521.000,00, così ripartito (v. *Visura in Allegato “D”*):









Ai fini della verifica dell'esistenza o meno di clausole statutarie recanti vincoli alla circolazione delle quote sociali della Donzelli Editore Srl, o indicanti tempistiche per la cessione delle stesse, lo scrivente CTU rileva la presenza del diritto di prelazione da parte dei soci, così come l'esercizio del gradimento da parte degli stessi verso il cessionario, come previsto dal seguente art. 6 dello statuto (v. *All. "B"*):

*Le quote sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi nell'ambito della compagine sociale; in caso di cessione a terzi i soci hanno diritto di prelazione.*

*Pertanto il socio che intende alienare in tutto o in parte la propria quota di partecipazione a terzi, è tenuto a darne comunicazione (a mezzo lettera raccomandata A.R.) all'organo amministrativo; la comunicazione dovrà contenere: l'indicazione del prezzo, il nome del cessionario ed ogni altra condizione di vendita.*

*Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente l'organo amministrativo comunicherà ai soci l'offerta del socio venditore; i soci aventi diritto alla prelazione dovranno manifestare il loro interesse entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'organo amministrativo con lettera raccomandata al cedente se intendono avvalersi del diritto di prelazione, a parità di condizioni ciascuno degli altri soci avrà diritto di prelazione nell'acquisto della trasferenda quota da esercitarsi proporzionalmente alle rispettive quote già possedute ogni qualvolta siano più di uno i soci interessati a rilevare la quota del cedente.*

*Qualora nessuno dei Soci aventi diritto eserciti la prelazione secondo le modalità ed i termini sopra disciplinati o, in alternativa, solo*



*taluno dei soci eserciti il diritto di prelazione in misura inferiore rispetto al totale della trasferenda quota il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare i Soci entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione affinché questi esprimano il proprio gradimento sul cessionario.*

*I soci possono negare il proprio gradimento esclusivamente mediante delibera adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale. Negato che sia, in ipotesi il placet al trasferimento, è fatto obbligo allo stesso Organo Amministrativo di indicare (entro 8 - ottogiorni successivi all'adunanza) al Socio cedente il nominativo della persona che - in luogo di quella "non gradita" acquisterà la trasferendo quota ad un prezzo pari al valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, al netto di eventuali dividendi percepiti successivamente alla chiusura del bilancio, cui si aggiungerà il risultato d'esercizio in corso alla data di cessione della quota calcolato "pro rata temporis"; tale calcolo verrà effettuato in base al bilancio provvisorio e, successivamente congruato alla data di approvazione del bilancio. In ogni caso i trasferimenti dovranno essere effettuati entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla concessione del gradimento, o dall'indicazione dell'acquirente alternativo da parte del Consiglio di amministrazione.*

Lo scrivente Ctu, sulla base della clausola espressa di gradimento indicata nello statuto, ha prudenzialmente utilizzato al fine di valutare le quote sociali pignorate del socio [REDACTED] il criterio specificato nello statuto stesso, che l'Organo Amministrativo dovrà seguire per calcolare il valore delle quote nell'ipotesi in cui il placet al trasferimento venga negato sulla base della clausola evidenziata (v. art.6 dello statuto);



considerando quindi la possibilità che i soci hanno di negare il proprio gradimento esclusivamente mediante delibera adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Una volta negato il proprio gradimento, il nominativo indicato dall'Organo amministrativo, che acquisterà le quote in sostituzione della persona "non gradita", dovrà farlo secondo la stima così determinata: *ad un prezzo pari al valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, al netto di eventuali dividendi percepiti successivamente alla chiusura del bilancio, cui si aggiungerà il risultato d'esercizio in corso alla data di cessione della quota calcolato "pro rata temporis"; tale calcolo verrà effettuato in base al bilancio provvisorio e, successivamente conguagliato alla data di approvazione del bilancio.*

Sulla base del quesito posto il C.t.u. deve accertare il valore delle quote sociali pignorate:

**A)** sia al momento della notificazione dell'atto di pignoramento,

**B)** sia al momento del compimento dell'accertamento richiesto.

Ovvero:

**A)** La notifica dell'atto di citazione al socio [REDACTED] risulta effettuata in data 23/10/2024.

**B)** Il momento del compimento dell'accertamento richiesto è stato considerato il 30/09/2025, data in cui è resa disponibile l'ultima situazione contabile consuntiva aggiornata della Donzelli Editore S.r.l. (riportata in *Allegato "F3"*).

Quindi:

**A)** La prima valutazione viene eseguita al 23/10/2024, considerando il valore del patrimonio netto indicato nel bilancio approvato del 2023, a



cui viene aggiunto il risultato d'esercizio "pro rata temporis" del 2024 (ossia il risultato d'esercizio rapportato a 297 giorni, dal 01/01/2024 al 23/10/2024).

Pertanto, sulla base della visura in atti, il socio [REDACTED] risulta detenere quote pignorate per un valore nominale di Euro 23.517,52, costituenti l'**1,5460%** del capitale sociale della Donzelli Editore Srl, pari ad Euro 1.521.000,00.

Il totale del Patrimonio Netto del bilancio 2023 della Donzelli Editore Srl, approvato risulta pari ad Euro 1.699.812, così composto:

**Donzelli Editore Srl**

|                                  | ANNO | 2023             |
|----------------------------------|------|------------------|
| Capitale Sociale                 |      | 1.521.000,00     |
| Riserva sovrapprezzo             |      | 191.274,00       |
| Riserva Legale                   |      | 2.358,00         |
| Altre Riserve                    |      | 41.108,00        |
| Perdite portate a nuovo          | -    | 57.987,00        |
| Utile o perdita di es.           |      | 2.059,00         |
| <b>Totale Patrimonio Netto =</b> |      | <b>1.699.812</b> |

Mentre, le perdite del 2024 di Euro 45.761,00, rapportate a 297 giorni (fino al 23/10/2024), risultano pari ad Euro 37.235,66, da cui il valore rettificato del Patrimonio Netto al 23/10/2024 risulta pari ad Euro 1.662.576,34 (dato da €1.699.812 - €37.235,66); di conseguenza **il valore delle quote pignorate al 23/10/2024 risulta pari ad Euro 25.703,43** (1,5460% di €1.662.576,34).

**B) La seconda valutazione viene eseguita al 30/09/2025**, a tale data il valore del Patrimonio Netto in base alla relativa situazione contabile, riportata in *Allegato "F3"*, e alla quantificazione delle fatture da emettere "pro rata temporis" fino al 30/09/2025 (pari ad €247.500,00), sulla base del valore stimato dei contributi 2025 indicato nel prospetto



previsionale, riportato in *Allegato "F4"*, pari ad Euro 330.000,00 /12 x 9 mesi, risulta pari ad Euro 1.607.465, così composto:

**Donzelli Editore Srl**

|                                  | <b>Alla data del</b> | <b>30/09/2025</b> |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| Capitale Sociale                 |                      | 1.521.000,00      |
| Riserva sopraprezzo              |                      | 191.274,00        |
| Riserva Legale                   |                      | 2.358,00          |
| Altre Riserve                    |                      | 6.665,00          |
| Utili portati a nuovo            |                      | 36.501,00         |
| Perdite portate a nuovo          | -                    | 103.688,08        |
| Perdita d'esercizio              | -                    | 294.145,00        |
| Ftt. da emettere                 |                      | 247.500,00        |
| <b>Totale Patrimonio Netto =</b> |                      | <b>1.607.465</b>  |

Da cui il valore della quota pignorata al 30/09/2025 risulta pari ad Euro 24.851,41 (1,5460% di 1.607.465).

#### **4 CONCLUSIONI**

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, Dott. Carlo Gandolfi, sulla base dei documenti richiesti e forniti dal Commercialista e dal Consulente del Lavoro delle società in esame, risponde ai seguenti quesiti formulati dall'Ill.mo Giudice Istruttore:

*“Sulla scorta degli atti del presente procedimento e previo esperimento del tentativo di conciliazione tra le parti, il C.t.u. accerti il valore delle quote sociali pignorate, sia al momento della notificazione dell’atto di pignoramento, sia al momento del compimento dell’accertamento richiesto, previa verifica dell’esistenza, o meno, di clausole statutarie recanti vincoli alla circolazione delle suddette quote sociali”.*

Il socio [REDACTED] risulta detenere quote pignorate per un valore nominale di Euro 23.517,52, costituenti l'**1,5460%** del capitale sociale della Donzelli Editore Srl, pari ad Euro 1.521.000,00.



Nel rispetto del quesito posto, la stima del valore delle quote pignorate intestate al socio [REDACTED] della Donzelli Editore Srl, è stata fatta:

**A)** sia alla data di notifica dell'atto di citazione al socio stesso, 23 ottobre 2024;

**B)** sia al momento del compimento dell'accertamento richiesto, 30 settembre 2025, individuato in base alla data in cui è resa disponibile l'ultima situazione contabile consuntiva aggiornata della Società Donzelli Editore Srl (riportata in *Allegato "F3"*).

Pertanto:

**A)** Alla data del 23 ottobre 2024, il valore stimato delle quote pignorate detenute dal socio [REDACTED], risulta pari ad Euro 25.703,43, come dimostrato a pag. 10 della presente relazione.

**B)** Alla data del 30 settembre 2025, il valore stimato di dette quote risulta pari ad Euro 24.851,41, come spiegato a pag. 10 e 11 di tale relazione.

**Esistenza, o meno, di clausole statutarie recanti vincoli alla circolazione delle suddette quote sociali:**

Il CTU rileva la presenza del diritto di prelazione da parte dei soci, così come l'esercizio del gradimento da parte degli stessi verso il cessionario, come previsto dall' art. 6 dello statuto (v. *Allegato "B"*).

**Diritto di prelazione:**

L'art. 6 dello statuto dispone quanto segue:

*Le quote sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi nell'ambito della compagine sociale; in caso di cessione a terzi i soci hanno diritto di prelazione.*



*Pertanto il socio che intende alienare in tutto o in parte la propria quota di partecipazione a terzi, è tenuto a darne comunicazione (a mezzo lettera raccomandata A.R.) all'organo amministrativo; la comunicazione dovrà contenere: l'indicazione del prezzo, il nome del cessionario ed ogni altra condizione di vendita.*

*Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente l'organo amministrativo comunicherà ai soci l'offerta del socio venditore; i soci aventi diritto alla prelazione dovranno manifestare il loro interesse entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'organo amministrativo con lettera raccomandata al cedente se intendono avvalersi del diritto di prelazione, a parità di condizioni ciascuno degli altri soci avrà diritto di prelazione nell'acquisto della trasferenda quota da esercitarsi proporzionalmente alle rispettive quote già possedute ogni qualvolta siano più di uno i soci interessati a rilevare la quota del cedente.*

**Clausola di Gradimento:**

in merito a tale clausola indicata nell'art.6 dello statuto si evidenzia quanto segue:

*Qualora nessuno dei Soci aventi diritto eserciti la prelazione secondo le modalità ed i termini sopra disciplinati o, in alternativa, solo taluno dei soci eserciti il diritto di prelazione in misura inferiore rispetto al totale della trasferenda quota il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare i Soci entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione affinché questi esprimano il proprio gradimento sul cessionario.*

*I soci possono negare il proprio gradimento esclusivamente mediante delibera adottata con il voto favorevole di tanti soci che*



*rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale. Negato che sia, in ipotesi il placet al trasferimento, è fatto obbligo allo stesso Organo Amministrativo di indicare (entro 8 - ottogiorni successivi all'adunanza) al Socio cedente il nominativo della persona che - in luogo di quella "non gradita" acquisterà la trasferendo quota ad un prezzo pari al valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, al netto di eventuali dividendi percepiti successivamente alla chiusura del bilancio, cui si aggiungerà il risultato d'esercizio in corso alla data di cessione della quota calcolato "pro rata temporis"; tale calcolo verrà effettuato in base al bilancio provvisorio e, successivamente conguagliato alla data di approvazione del bilancio. In ogni caso i trasferimenti dovranno essere effettuati entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla concessione del gradimento, o dall'indicazione dell'acquirente alternativo da parte del Consiglio di amministrazione.*

Il C.T.U., ritenendo di aver assolto esaurientemente al mandato ricevuto, rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori valutazioni.

*Il Consulente Tecnico d'Ufficio*

***Carlo Gandolfi***

Dottore Commercialista e Revisore Contabile  
Consulente Tecnico del Tribunale di Roma  
Perito del Tribunale Penale di Roma

e-mail [carlogandolfi@yahoo.com](mailto:carlogandolfi@yahoo.com)  
p.e.c. [carlo.gandolfi@pec.commercialisti.it](mailto:carlo.gandolfi@pec.commercialisti.it)

